

LID legge d'iniziativa delegata

dallo statuto fondamentale del Regno di Sicilia 1848, art. 29:
ciascuno de' membri del parlamento ha diritto di proporre leggi. Ogni cittadino ha facoltà di presentare in suo nome, ma solo in iscritto, petizioni e progetti per mezzo de' componenti la Camera. I ministri possono presentare e discutere progetti di legge.

dalla costituzione di Sicilia del 1812, Capo XXII:
Ogni cittadino siciliano, che non fosse membro del Parlamento, potrà avanzare una sua domanda, querela, o progetto di legge per lui, o in nome del pubblico, al Parlamento per mezzo di un membro del medesimo: se la domanda, progetto o querela riguardi un oggetto pubblico, il membro di una delle due Camere che ne sarà incaricato non potrà ricusarsi di leggerlo pubblicamente alla Camera; se riguardi un oggetto particolare, si darà ad un comitato per discutersi se debba accettarsi o ricusarsi – vetat –

dalla versione consolidata del “trattato che istituisce la comunità europea” (guce c 325 del 24.12.2002) art.194:
Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.

dalla costituzione della Repubblica italiana del 1948:
art. 67: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
art. 71: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 49: Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50: Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

dalla costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1820, Art. 13:
L'oggetto del governo è la felicità della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica società, che il ben essere di tutti gli individui che la compongono.

La politica è *“l'Arte di governare le società”*. Ed il governo della società è espresso dalla “legge, la quale sancisce le regole comportamentali di cui si impone l'osservanza” (definizioni tratte da wikipedia). La partecipazione democratica al governo è la partecipazione alla formazione della legge. Per tale partecipazione la cittadinanza si organizza in associazioni dette “partiti”, le quali concorrendo in libere(!)

elezioni definiscono la composizione delle Assemblee legislative. Le quali, appunto, legiferano. E quindi la composizione dell'Esecutivo. Il quale, per l'appunto, esegue (quanto stabilito dal Parlamento). Quanto esposto, nella sua semplicità, è la logica che presiede la complessità del meccanismo dello stato di diritto, così articolato al fine di accogliere nelle sue procedure la libera partecipazione della plurale cittadinanza.

La cittadinanza è sempre plurale. La sua espressione è la sintesi della infinità dei suoi singoli componenti. Prescindendo dai quali non è più sintesi, né più espressione, né più cittadinanza. È "massa". Unica garanzia della pluralità è data dalla dignità giuridica e politica riconosciuta al suo singolo componente. È il cittadino, nella sua distinta individualità, ad essere origine e scopo della complessità sociale. E nel cittadino, indipendente organo unicellulare, risiede tutta la dignità e la responsabilità del suo essere membro del corpo sociale. Da tale dignità discende il diritto alla partecipazione democratica, da tale responsabilità deriva la ragione della partecipazione democratica. Nessun Uomo, in quanto membro della complessità sociale, è esente dal peso morale che tanta virtù comporta.

La partecipazione del cittadino al processo formativo della legge è regolata dalla Costituzione. (Che è essa stessa una legge formatasi per "partecipazione"). Essa assegna "l'iniziativa delle leggi (...) al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale" (art. 71 cost.) quali espressione e conseguenza della libera associazione dei cittadini in partiti appositamente formati "per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale" (art. 49 cost.). Ma riconosce anche il diritto del cittadino di adire all'iniziativa di legge per altre vie, con ciò supponendo l'ipotesi di una possibile non corrispondenza fra associazioni-partito e cittadino. Ovvero supponendo la possibilità di costituire organi associativi trasversali alle compagini partitiche per il conseguimento di specifici obiettivi legislativi.

L'istituto della petizione di cui all'art. 50 cost., e quello del disegno di legge d'iniziativa popolare di cui al c2 dell'art. 71 cost., definiscono le procedure di una partecipazione extra-partitica. Procedure che hanno in sé la virtù di questo riconoscimento, e al contempo il vizio di inscrivere a metodiche che lo pongono in subordine ai meccanismi e agli interessi della partitocrazia egemone nelle Assemblee legislative.

I regolamenti del Senato (artt. 140 e 141) e della Camera (artt. 33 e 109) recepiscono le petizioni quale corredo ai lavori delle Commissioni, o tutt'al più quale sollecitazione a formarne di nuove. Sono le Commissioni a stimarne il contenuto, che limitato alla richiesta -e non già alla proposta- del provvedimento legislativo, ovvero ridotto alla semplice esposizione di "comuni necessità" (art. 50 cost.), possono eventualmente raccogliercene le coeve istanze, riformulate infine nelle prospettive e nelle finalità politiche delle loro componenti. Ove si pretendesse una organica esposizione "di un progetto redatto in articoli" avente pretesa di sollecitare il Parlamento ad un confronto diretto atto alla sua promulgazione, il c2 dell'art. 71 cost., così come reso operante dalla Legge 25 maggio 1970, n. 352 nei suoi artt. 48 e 49, subordina tale facoltà propositiva alla capacità economica atta a sostenere i costi e l'organizzazione presupposti dai suoi artt. 7 e 8. Della discriminazione non può non prendersi atto.

L'istituto della LID, "legge d'iniziativa delegata", è l'astuto espediente per superare lo sbarramento normativo che emargina le singole facoltà di partecipazione democratica nei processi legiferativi. Perché, se è vero che il cittadino non membro della "stirpe eletta" è succube della propria condizione marginale, è anche ammessa la "delega" delle proprie affievolite facoltà partecipative ad un qualunque -o a ciascun- membro della "stirpe eletta". Se "l'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale" (art.71 c1 cost.), nulla osta la "delega" a questi soggetti della proposizione di un dato disegno di legge presso l'Organo di loro appartenenza. Del resto, "Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato" (art. 67 cost.), quindi rappresenta anche "me". Né l'appartenenza a questo o quel partito, a questa o quella lobby, costituisce "vincolo di mandato" che osti la mediazione richiesta dalla delega. La responsabilità di accogliere o rifiutare la delega è essenzialmente personale. E dall'accoglimento o dal rifiuto discende un giudizio politico, storico e morale squisitamente personale. Perché non il partito né la compagine governativa è interlocutore, ma la persona. Come non il potere o l'affare è la finalità della delega, bensì "la felicità della nazione; non essendo altro lo scopo di ogni politica società, che il ben essere di tutti gli individui che la compongono". Di tutti. Anche della stirpe eletta.

L'istituto della LID, "legge d'iniziativa delegata", prendendo atto che la partecipazione democratica è mediata dal corpo degli eletti, assume l'iniziativa di una mediazione attiva, propositiva, dialettica, attuando empiricamente i dispositivi costituzionali siciliani (del 1812 e del 1848). Certamente desueti, ma mai prescritti.

LID come iniziativa di una mediazione attiva, propositiva e dialettica. Presentata nella forma e nella sostanza di un disegno di legge, non permettendo incedere nella semplicità della protesta né nell'isterico sfogo polemico, suppone e pretende la concretezza di soluzioni coeve alle materie trattate, sì da consentirne la condivisione della pluralità dei soggetti chiamati ad accoglierla e sostenerla. La LID infatti non è l'esposizione di una ideologia, ma di una idea. Nella sua pratica supera le trincee ideologiche per costituirsi agorà della dialettica delle idee. Idee la cui convergenza o divergenza è finalizzata alla definizione di un progetto concreto, di una realtà costituente sé stessa. La realtà è così assunta ad imparziale parametro delle idee.

Idee che possono pure continuare ad essere figlie dell'ideologia. Ma figlie emancipate, non condizionate, libere. Come pure possono continuare ad essere espressione dell'interesse di lobby, corporazioni e comitati d'affari. Ma di un interesse costretto a distogliere l'attenzione dalla propria immediata convenienza per volgerla alla convenienza comune. Idee ed interessi, poste a rispondere ad esigenze reali con la concretezza della progettualità, vengono infine ad essere poste in subordine alla realtà. Realtà che ricondotta a sprone per l'intelligenza -che altro non è che la capacità di ricezione e reazione alle sollecitazioni sensoriali- costringe paradossalmente all'immaginazione. Prerogativa quest'ultima intimamente connessa alla "persona", unica, distinta ed universale. È la realtà a pretendere la piena affermazione del primato della "persona", subordinando ad essa ideologie e interessi. Subordinando ad essa l'esercizio del potere. Subordinando ad essa lo stesso stato.

La LID è pertanto un istituto di democrazia diretta e partecipativa, il cui processo formativo e propositivo è parallelo agli Organi costituzionali vigenti, nei quali si inserisce per effetto della semplice "delega" personale.

Presupposti del processo formativo della LID sono:

1. la necessità e la genialità del provvedimento proposto;
2. la responsabilità personale, che accompagnando ogni fase del progetto -dalla sua genesi alla sua pubblicizzazione- qualifica la dialettica e la sintesi della pluralità dei soggetti partecipanti;
3. la corrispondenza semantica alla forma convenzionale di esposizione "di un progetto redatto in articoli", per la cui chiarezza e sintesi sia conseguibile la sua condivisibilità;
4. la sua giustificazione, che tratta dalle stesse norme dell'edificio giuridico vigente, inserisce il provvedimento proposto al fine di superare le coeve contraddizioni ed inefficienze;
5. la elaborazione di idonee strategie di promozione, interlocuzione, conduzione e preservazione del provvedimento proposto;

Placido Altimari © officina667.net 2008

LID legge d'iniziativa delegata: allegato on line di officina667.net periodico di in-formazione politica, culturale, storica, satirica, sportiva, ricreativa... reg. tribunale di catania n° 30/2009 editore e direttore editoriale: placido altimari; direttore responsabile: salvo musumeci; stampa tradizionale: TM di venera mangano (santa venerina - ct); provider edizione on-line: aruba spa

delle pubblicazioni e dei contenuti © officina667.net è concessa licenza d'uso, permesso di citazione, e facoltà di riproduzione e diffusione per fini non commerciali. Per ogni altra utilizzazione è necessario inoltrare richiesta all'editore. Dei contenuti non originali (foto o altro...), prelevati da internet e supposte di pubblico dominio, è citata la fonte.